

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1959

Modifiche all'articolo 2 della legge 6 marzo 1958, n. 183, relativa all'autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 6 marzo 1958, n. 183, si disponeva una maggiore autorizzazione di spesa di 30 miliardi ad integrazione di quella di 50 miliardi già autorizzata con legge 18 aprile 1950, n. 245, e destinata a provvedere alla ricostituzione delle scorte, alla ricostruzione di edifici, impianti e macchinari distrutti o danneggiati dalla guerra, nonché alla nuova costruzione di edifici, impianti e macchinari occorrenti per il funzionamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

È appena da accennare che la parte dei programmi riguardante opere e forniture da eseguire in conseguenza di danni causati da eventi bellici, è stata ormai da tempo ultimata.

La maggiore autorizzazione di spesa di 30 miliardi, di cui sopra è cenno, presupponeva la possibilità di far fronte fino a tutto l'esercizio finanziario 1959-60 ai pro-

grammi in corso di attuazione, con le residue disponibilità sui 50 miliardi, e pertanto si proponeva lo scopo di porre in condizione l'Amministrazione dei monopoli di Stato di sopperire, per almeno altri sei esercizi finanziari a decorrere da quello 1960-61 (utilizzazione avanzo finanziario 1959-60) alla insopprimibile necessità di adeguare il ritmo della produzione a quello del consumo — in continua ascesa — mediante il tempestivo potenziamento e riammodernamento dei vecchi opifici esistenti e la costruzione di nuovi edifici, senza perdere di vista la necessità di apportare alle attrezzature, impianti e macchinari, gli accorgimenti tecnici (con particolare riguardo alle automazioni) atti ad influire in modo determinante sui costi unitari di produzione sempre più appesantiti dal crescente costo unitario del personale, delle materie prime e di quelle sussidiarie.

Il provvedimento recante la maggiore autorizzazione di spesa di 30 miliardi non aveva ancora compiuto il suo non breve *iter*, che l'Amministrazione dei monopoli si veniva a trovare nell'assoluta necessità:

1) di includere *ex novo* nei propri programmi:

a) la costruzione della nuova salina di Sant'Antioco, per la quale è prevista una spesa di lire 1.500.000.000;

b) l'ampliamento della salina di Volterra con una spesa presunta di lire 1.300.000.000.

Trattasi di opere di particolare importanza che, oltre tutto, vanno incontro alle aspirazioni di popolazioni site in aree depresse;

2) di intensificare, abbreviando notevolmente i tempi di esecuzione, i lavori di costruzione e di allestimento delle manifatture di Trieste e di Lecce e dello stabilimento in Adria per la rigenerazione dei residui del tabacco in foglie;

3) di provvedere con urgenza alla non prevista spesa di oltre 1 miliardo occorrente per la fornitura di appositi macchinari per la fabbricazione di nuovi tipi di sigarette con filtro e la costituzione di adeguate scorte di filtri.

È noto infatti che a seguito di un nuovo orientamento dei fumatori, la richiesta di sigarette con filtro è in continuo, forte aumento, mentre sino a poco tempo fa di

tale tipo di sigarette si faceva modico consumo.

Tutto ciò ha portato come immediata ripercussione l'aggravarsi degli oneri che la Amministrazione dei monopoli sarà chiamata a sostenere negli esercizi finanziari 1960-1961 e successivi, con la logica conseguenza che le relative spese non potranno essere contenute entro il limite massimo di 5 miliardi per ogni esercizio finanziario, previsto dall'articolo 2 della legge 6 marzo 1958, n. 183.

E poichè l'attuale contingenza non consiglia evidentemente l'Amministrazione dei monopoli di Stato a valersi della facoltà consentita dall'articolo 2 della legge 18 aprile 1950, n. 245, (confermata dall'articolo 3 della legge 6 marzo 1958, n. 183) e cioè il ricorso al credito bancario, con, tra l'altro, un gravame di interessi che verrebbe ad incidere fortemente sull'autorizzazione di spesa di 30 miliardi, si ritiene opportuno proporre, in conformità dell'unito disegno di legge, che l'utilizzazione degli avanzi finanziari venga autorizzata nella misura di 6 miliardi per ogni esercizio finanziario a decorrere dallo stesso esercizio 1959-60, anzichè di 5 miliardi, come disposto dalla richiamata legge 6 marzo 1958, n. 183.

È appena da adombrare che di tale limite massimo di spesa di 6 miliardi l'Amministrazione dei monopoli si avvarrebbe solo per quegli esercizi finanziari in cui se ne manifestasse inderogabile la necessità.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

L'articolo 2 della legge 6 marzo 1958, n. 183, è sostituito dal seguente:

« Per provvedere alla maggiore spesa di 30 miliardi, di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad utilizzare gli avanzi di gestione che si verificheranno negli esercizi finanziari, a cominciare da quello 1959-1960, per un importo non superiore a 6 miliardi per ogni esercizio finanziario ».